



Fondazione Musei Civici di Venezia

Telefono 041. 2715911 fax 041. 5285028

e-mail servizio.tecnico@fmcvenezia.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PALAZZO MOCENIGO
OPERE DA TAPPEZZIERE**

Ufficio di Direzione Lavori
Arch. Daniela Andreozzi
D. Scientifico D.ssa Chiara Squarcina

Progettazione
Arch. Pierluigi Pizzi

Responsabile del Procedimento
D.ssa Chiara Squarcina

Venezia, 8 marzo 2013

Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Tipologia e ammontare dell'appalto
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	Categoria della lavorazione e quota subappaltabile

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art. 6	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 8	Consegna e inizio dei lavori
Art. 9	Programma dei lavori.....
Art. 10	Tempo utile, sospensione e proroghe
Art. 11	Penali in caso di ritardo.....
Art. 12	Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 13	Anticipazione
Art. 14	Pagamento
Art. 15	Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 16	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
---------	---

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 17	Possibilità di variazione delle opere
Art. 18	Accettazione dei materiali di finitura
Art. 19	Prezzi di applicazione e modalità di pagamento
Art. 20	Responsabile dell' Appaltatore
Art. 21	Sospensione dei pagamenti

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22	Norme di sicurezza generali e sicurezza sul luogo di lavoro
---------	---

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 23	Subappalto e pagamenti del subappaltatore
Art. 24	Responsabilità in materia di subappalto

CAPO 9 - NORME FINALI

Art. 25	Oneri e obblighi dell'appaltatore.....
---------	--

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'applicazione murale di tessuti in quindici sale museali, la confezione e posa di singoli e doppi tendaggi per trentacinque fori luce. I tessuti necessari per l'esecuzione del lavoro saranno forniti dalla Committenza. Le operazioni, nel dettaglio, riguardano: rimozione di vecchi tessuti murali e loro stoccaggio, consolidamento o nuova fornitura di orditure di legno ignifugo per tutti i perimetri delle pareti, porte e finestre; fornitura e tesatura di mollettone ignifugo di fondo; tesatura di tessuto fornito dalla Committenza, rifinitura perimetrale con passamanerie in tinta a scelta della DL fornite dall'appaltatore; confezione di tende pesanti buffate, leggere e tipo cencio della nonna con tessuto fornito dalla committenza, comprensive di fornitura e posa di addobbi, mollettone e foderatura. Le tende dovranno essere messe in opera con nuovi sistemi di scorrimento, tavolette lignee ignifughe di sostegno e zineffe.
2. Il lavoro verrà eseguito nella sede museale di Palazzo Mocenigo Santa Croce 1992, Venezia, al primo piano.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. La ditta esecutrice dovrà garantire per tutta la durata dei lavori la libera fruizione degli spazi museali.
5. Nello svolgimento dell'attività l'Impresa dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà suo compito verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari che verranno emanate nel periodo di validità del contratto di appalto.

Art. 2 – Tipologia e ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto è di € 106.292,00 (IVA esclusa)
2. La cifra totale è definita come segue:

Descrizione	Importo anno 2013
A - Importi soggetti a ribasso d'asta:	
1) Lavoro a corpo	€ 96.100,00
2) Prestazioni in economia	€ 8.696,00
Totale A	€ 104.796,00
B - Importi compresi nel contratto non soggetti a ribasso d'asta:	
3) Costi della sicurezza	€ 1.496,00
Totale B	€ 1.496,00
Totale complessivo (A+B)	€ 106.292,00

3. La tipologia della prestazione è a corpo per il punto A1 e a misura per i punti A2 e B3.
4. I prezzi applicati saranno quelli indicati dalla Ditta nella scheda di offerta, ad eccezione di quelli della sicurezza di cui al punto B3 che rimangono fissi e non soggetti a ribasso.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto verrà stipulato in forma mista a corpo e a misura.
2. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno conteggiati applicando i prezzi indicati dalla Ditta nella scheda di offerta, che non devono comunque essere inferiori a quelli della manodopera emanati dalle apposite tabelle vigenti alla data dell'esecuzione dell'intervento.
3. In caso di prestazioni da eseguirsi fuori orario di servizio si applicano alle tariffe di cui al comma precedente con le seguenti maggiorazioni:
 - ore feriali straordinarie (18.00-22.00 e 6.00-7.30) +30 %
 - ore feriali notturne (22.00-6.00) +50 %
 - ore festive diurne +55 %
 - ore festive notturne +75 %

Art. 4 - Categoria della lavorazione e quota subappaltabile

1. L'Appaltatore ha la facoltà di subappaltare fino ad un massimo del 30% dell'importo.
2. Il subappalto può essere autorizzato solo se l'impresa ha presentato la dichiarazione di subappalto in sede di gara.
3. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni effettuate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità dell'appalto e comunque quella migliore rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato speciale d'appalto;
 - la Relazione Tecnica;
 - gli Elaborati grafici;
 - Informativa DUVRI per l'appaltatore;

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. Durante l'intervento il personale dell'impresa dovrà essere dotato di adeguato vestiario di servizio con apposito cartellino di riconoscimento con foto. Come previsto da normativa vigente la mancata apposizione del cartellino di riconoscimento, riscontrata con la semplice contestazione verbale del direttore dei lavori o suo incaricato, comporterà l'applicazione della penale di € 50,00 a richiamo.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 8 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione dell'esecutore. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, all'esecuzione dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 9 – Programma dei lavori

1. L'Appaltatore potrà organizzare i lavori nel modo che riterrà più conveniente in accordo con la direzione lavori.

Art. 10 – Tempo utile, sospensioni e proroghe

1. Il tempo utile per la conclusione dei lavori è stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio lavori

2. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere o rallentare le prestazioni dovute, sotto pena della risoluzione del contratto.

Art. 11 – Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi del cronoprogramma concordato per l'esecuzione, a insindacabile giudizio del direttore dei lavori, possono essere applicate penali per un massimo di € 300,00 al giorno.
2. Tutte le eventuali penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 – Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

1. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - riscontrata e comprovata inadeguatezza esecutiva;
 - qualora il ritardo temporale dell'appaltatore nell'esecuzione degli ordinativi specifici rispetto alle date fissate sia superiore a dieci giorni naturali consecutivi;
 - per cessione del contratto, cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - gravi inottemperanze a quanto previsto nel presente Capitolato

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 13 - Anticipazione

1. Non è concessa alcuna anticipazione.

Art. 14 – Pagamento

1. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'intervento il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette il certificato di pagamento.
2. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
3. L'emissione del certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC.

Art. 15 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, in analogia all'articolo 117 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.P.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 16 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa è presentata in originale alla Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto.
3. Con l' emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il pagamento delle somme dovute per irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. Alla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare copia della propria polizza assicurativa.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 17 - Possibilità di variazione delle opere

1. Il lavoro dovrà essere eseguito sempre e comunque nel rispetto delle buone norme tecniche di esecuzione e regole dell'arte. La D.LL. avrà la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità esecutive delle varie lavorazioni; in tal caso il prezzo del lavoro subirà unicamente le variazioni corrispondenti alle modifiche introdotte, con esclusione di qualsiasi extra-compenso.

Art. 18 - Accettazione dei materiali di finitura

1. La Ditta appaltatrice sottoporrà al D.LL. campioni ogni qualvolta venga richiesto per la scelta delle finiture necessarie al completamento dell'intervento.
2. Per tutti i componenti per i quali è prescritta l'omologazione, secondo le normative vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati.
3. Quale regola generale l'appaltatore dovrà condividere e coordinarsi con le Ditte di manutenzione che interverranno, per rimuovere e ricollocare impianti di vario genere - esclusi i termosifoni.
4. Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere a norma, in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
5. Per i lavori in economia l'Appaltatore dovrà produrre rapportini giornalieri per manodopera, mezzi e materiali, da trasmettere al Direttore dei lavori entro una settimana dal loro compimento, salvo tempi diversi che questi volesse disporre; il mancato rispetto dei suddetti termini temporali darà facoltà al Direttore dei lavori di riconoscere la quantificazione del lavoro svolto a suo esclusivo giudizio.

Art. 19 – Prezzi di applicazione e modalità di pagamento

1. I prezzi offerti dalla Ditta comprendono:
 - i materiali (ad eccezione dei tessuti Rubelli), ogni spesa (per fornitura, trasporto, perdite, sprechi, ecc.) che venga sostenuta per darli pronti all'impiego;
 - la manodopera, ogni spesa per il trasporto dei lavoratori in cantiere (inclusi i tempi di percorrenza) e per fornire ai medesimi gli attrezzi e utensili del mestiere e l'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che per cause gravi e comprovate non riescano di gradimento alla D.LL.;
 - i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti, movimentazioni, discarica materiali di risulta e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi

stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

2. I prezzi unitari risultanti dall'offerta effettuata dall'Impresa in sede di gara d'appalto s'intendono formulati in base a calcoli di convenienza dell'Appaltatore e a tutto suo rischio, essi sono fissi ed invariabili.
3. Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Art. 20 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, per dare esecuzione delle obbligazioni contrattuali che gli competono, si avvarrà di un Responsabile, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione per iscritto, prima della consegna dei lavori. A tale persona compete:
 - la gestione dell'attività tecnica e tecnico-organizzativa, nel rispetto del programma generale dei lavori e delle decisioni concordate nelle riunioni alle quali è tenuto a partecipare;
 - la direzione dei propri operatori e la cura dell'organizzazione e della disciplina nei cantieri aperti;
 - il mantenimento dei rapporti con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori, rispettando e facendo rispettare gli ordini ricevuti;
 - la tenuta delle registrazioni, rapportini, ecc.;
 - il coordinamento, costante e continuo, delle attività e dei lavori con gli eventuali subappaltatori.

Art. 21 – Sospensione del pagamento

1. La carenza di informazioni, e/o di documenti e/o certificazioni può comportare la sospensione del pagamento fino all'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 - Norme di sicurezza generali e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Norme di sicurezza generali - I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle normative vigenti, gli appositi documenti, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
2. Sicurezza sul luogo di lavoro - L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'appaltatore all'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dell'esecuzione dei lavori.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 23 – Subappalto e pagamenti del subappaltatore

1. In caso di subappalto autorizzato l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

2. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste.

Art. 24– Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 25 – Oneri ed obblighi dell'appaltatore

1. In relazione all'esecuzione dei lavori l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni; esso dovrà attuare, sempre a sua cura e spese, tutte le provvidenze necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle cose. La presenza in luogo del personale della Direzione o sorveglianza non limitano o riducono tale piena e incondizionata responsabilità. La Stazione Appaltante quindi e tutto il personale da essa preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori, si intende esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto e deve essere, sollevata da ogni molestia od azione che fosse eventualmente promossa contro di essa per danni a cose o a persone.
2. Saranno a carico dell'Appaltatore anche i seguenti oneri ed obblighi:
 - la conservazione, la pulizia e la manutenzione dei luoghi presso i quali si eseguono gli interventi, dei mezzi d'opera e degli attrezzi, la delimitazione e sistemazione delle vie di transito in modo da rendere sicuri i movimenti e la circolazione di persone;
 - la sorveglianza del cantiere nelle ore di attività e, per tutta la durata dei lavori, la custodia dello stesso e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché delle cose del Committente;
 - la comunicazione al Committente, nei termini dallo stesso prefissati, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in particolare, prima dell'inizio delle opere, dovrà essere consegnata alla D.LL. l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno impegnati in cantiere, anche momentaneamente, con le specifiche anagrafiche, le qualifiche e le posizioni nel libro matricola dell'Impresa, compreso il Direttore di Cantiere;
3. Sarà onere dell'Appaltatore:
 - consegnare alla D.LL. la bolla di trasporto e conferimento a discariche autorizzate del materiale rimosso o di risulta delle singole lavorazioni;
 - la buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite in generale, fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
 - la pulizia costante dei luoghi interessati dai lavori, la pulizia minuta a lavori ultimati di tutti i luoghi interessati dalle opere nonché delle vie di transito del cantiere o prossime allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto ;
 - la fornitura e la manutenzione della segnaletica di sicurezza nei luoghi d'intervento;
4. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), nonché al pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro, esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo; l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali collettivi

di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori di cui trattasi, in particolare, l'Impresa dovrà corrispondere ai lavoratori le retribuzioni loro dovute con la massima regolarità e secondo le scadenze prestabilite nei contratti collettivi; resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dei competenti Enti, l'Amministrazione potrà procedere ad una detrazione delle rate di acconto o di saldo nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei suddetti obblighi, nonché a trattenere la cauzione definitiva di contratto; sulle somme così trattenute non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi, né risarcimento di danni.